

STATUTO

LE TATE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIALE BOCSETTA 64

Numero REA: ME - 233298

Codice fiscale: 03384010835

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

ART. 5 - La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio ammonta ad euro cento (euro 100,00) pertanto i versamenti eseguiti ammontano a complessivi euro trecento (euro 300,00).

Dichiarano i comparenti che i versamenti del capitale sottoscritto dovranno essere versati dai soci entro dieci giorni da oggi nelle casse sociali.

ART. 6 - L'organizzazione e il funzionamento della cooperativa sono disciplinati dallo statuto che, approvato dai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera " A " per costituirne parte integrante ed essenziale, previa lettura.

ART. 7 - La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri eletti, anche fra non soci dall'assemblea.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a non soci, la maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci **cooperatori**.

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico spetta la rappresentanza della società anche di fronte ai terzi ed in giudizio.

I comparenti all'unanimità scelgono che la società sia amministrata, fino a diversa decisione dell'assemblea, da un Amministratore Unico.

Pertanto, quale amministratore unico, viene quindi nominato, per il primo triennio il socio **Gualniera** Loredana che dichiara di accettare la carica e dichiara altresì che non sussistono cause di ineleggibilità.

ART. 8 - Il controllo contabile è affidato ad un organo di controllo nominato quando diventi obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 c.c., ed è composto dal numero minimo di membri previsto dalle leggi vigenti, eletti, anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio e stabilirà il loro eventuale compenso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra i soggetti abilitati secondo la normativa vigente.

All'organo di controllo sono demandati tutti i doveri e i compiti stabiliti dalla legge.

In alternativa all'organo di controllo medesimo (salvo che nei casi di nomina obbligatoria dello stesso ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.), il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 9 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2015.

ART. 10 - L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società, ammonta circa ad euro 950,00.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che da me letto ai comparenti è stato, dagli stessi, approvato e sottoscritto.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato, consta di tre fogli di cui occupate dieci pagine e quanto della presente.

Sottoscritto alle ore 20,40

F.to: Loredana **Gualniera**

F.to: Sottile Eva

F.to: Trovato Fabio

F.to: dottor Nunzio Arrigo Notaio

Allegato " A " al n. 9.177 di Raccolta.

STATUTO

della Società " LE **TATE SOCIETA'** COOPERATIVA SOCIALE ".

T I T O L O I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - E' costituita una Società cooperativa denominata: " LE TATE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ".

Articolo 2 - La cooperativa ha sede in Messina.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri obbligatori; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri obbligatori si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 3 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

T I T O L O II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - La Cooperativa non ha fini di lucro bensì, ai sensi dell'art. 2511 c.c. è una società a capitale variabile con scopo mutualistico.

In particolare essa, perseguendo le dette finalità mutualistiche, senza scopo di lucro, mediante il lavoro dei soci, e nel rispetto della legislazione vigente e futura, ha il seguente scopo:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavorativi intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa svolge la propria attività ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2 del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa, e mutualità prevalente (art. 111 **septies disp. att. c. c.**). Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2 del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare: il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa **mutualistica** della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività **mutualistica** della società a beneficio di particolari destinatari dell'attività sociale; i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve **statuarie** e per l'ammissione di nuovi soci **cooperatori**; i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse; i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società; il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci **cooperatori** e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione. Ed in particolare potrà svolgere:

- realizzazione di corsi di natura scolastica e **parascolastica** nei vari gradi di insegnamento, sia materne, elementari che medie e superiori, con interesse alla integrazione didattica delle lingue estere, attraverso la istituzione di corsi e scuole, oltre che attività di gestione e organizzazione per conto terzi di strutture didattiche;
- formazione professionale e specializzazione post-scolastica attraverso appositi corsi sia di natura privata che convenzionata con aziende ed Enti pubblici nei diversi settori di lavoro e della specializzazione occasionale;
- insegnamento delle lingue estere e di attività collaterali didattico-applicative e formazione di corsi in Italia ed all'estero legati all'insegnamento della lingua di interesse dei corsi realizzati;
- formazione del personale docente e specializzazione dei giovani per l'insegnamento nel mondo della scuola, di ogni ordine e grado, attraverso corsi finalizzati alla preparazione didattico applicativa-applicativa per una qualificazione dell'occupazione scolastica;
- realizzazione di centri di promozione culturale, sociale, biblioteche, centri linguistici, cineforum, attività di animazione, circoli ricreativi di assistenza dei giovani ed ogni altra iniziativa utile alla migliore applicazione dei principi scolastici in collegamento con la vita sociale; corsi di danza, ginnastica e corsi di educazione musicale;
- realizzazione di centri **meccanografici**, elettronici, impianti, audiovisivi, didattici e sociali, utili all'espletamento di corsi specializzati **poilisettoriali** per nuove iniziative occupazionali, principalmente tendenti alla qualificazione dei giovani ed alla riqualificazione della mano d'opera occupata;
- gestione di asilo, scuole materne, scuole di ogni altro ordine e grado, baby **parking**, attività **parascolastiche**; assistenza ed orientamento ai bambini sotto gli aspetti educativi e **pedagogici**;
- gestione di servizi di mensa scolastica, anche a domicilio per anziani, famiglie bisognose e scuole;
- gestione di impianti ricreativi e per il tempo libero per bambini ed anziani, organizzazione e gestione di attività **spettacolistiche**, feste e animazioni culturali;

organizzazione e gestione colonie, soggiorni **climatici**, vacanze;
- gestione di impianti sportivi, piscine, palestre, campi da gioco;
- organizzazione e gestione di attività di assistenza all'infanzia in genere;
- prestazioni di servizi di trasporto di persone, connesse alle attività indicate nel presente oggetto;
- la prestazione di assistenza e cura degli anziani e dei soggetti disabili, anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- l'istituzione ed assunzione in genere, anche mediante stipula di convenzioni con medici e personale specializzato, di **poliambulatori**, centri di medicina preventiva, con particolare riguardo al settore scolastico e del lavoro, **consultori** familiari.

La società potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, ovvero accessoria di miglioramento o completamento delle stesse, potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati, aderire ad associazioni locali, nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti, sovvenzioni e contributi ad Enti Pubblici e privati; partecipare ai pubblici appalti.

La società potrà compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari utili e necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonchè in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e, comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari; può inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966 sulla disciplina delle società **fiduciarie** e di revisione; della legge 5 agosto 1981 n. 416 in tema di imprese editoriali; della legge 10 ottobre 1990 n. 287 in tema di tutela della concorrenza e del mercato; del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria, nonchè nel rispetto della normativa in tema di attività riservata ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

T I T O L O I I I

S O C I

Articolo 5 - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522, codice civile.

Articolo 6 - Possono essere soci **cooperatori**, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci **cooperatori** perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di

occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento che verrà redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dai soci con metodo assembleare.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Articolo 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo contenente:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato e la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

T I T O L O IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

Articolo 8 - Il diritto di recesso compete:

- ai soci **cooperatori** che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote sociali, all'introduzione o rimozione della clausola compromissoria nel presente atto costitutivo;
- ai soci **cooperatori** che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci **cooperatori** che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- ai soci **cooperatori** che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale e la relativa dichiarazione deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se

non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 9 - L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) negli altri casi stabiliti dalla legge, articoli 2286 e 2288 cc. o dal presente Statuto.

L'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo e contro la relativa deliberazione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 10 - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Articolo 11 - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-**quinquies**, terzo comma, codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Articolo 12 - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 13 - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo articolo 18 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma del superiore articolo 13;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Articolo 14 - La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione potranno essere versate in unica soluzione ovvero ratealmente, e precisamente: nei

termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 15 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli.

Il creditore particolare del socio **cooperatore**, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 16 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
- b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le corrispondenti modalità, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti della L. 59/92;
- c) un dividendo ai soci nella misura massima stabilita nel successivo articolo 17;
- d) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera d), la eventuale rimanenza degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

Articolo 17 - In conformità all'art. 2514 c.c. è fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- **remunerare** gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci **cooperatori**.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto nel successivo articolo 32.

Articolo 18 - L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di **ristorni**, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I **ristorni** dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di rimborso è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il rimborso individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;

- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

T I T O L O VI

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Articolo 19 - Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 20 - L'Assemblea della Società può essere convocata e riunirsi, in Italia, anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza - eventualmente disponendo una seconda convocazione, che, comunque, non potrà avvenire entro le ventiquattro ore dalla prima convocazione - oltre l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato ai soci nonché agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale, a cura dell'Organo Amministrativo, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex, posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci. In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari s'intendono regolarmente adottate quando partecipino all'adunanza tutti i soci e tutti gli amministratori e, se nominati, i Sindaci siano presenti ovvero informati della riunione e non vi sia opposizione alla trattazione degli argomenti.

Articolo 21 - Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ciascun socio **cooperatore** ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e che sia, altresì, consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti. L'Organo Amministrativo provvede a redigere apposito verbale dal quale **constino** le condizioni suesposte e l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona e/o socio che non sia amministratore o sindaco, ove esista il collegio sindacale, o delegato o dipendente della Società.

Articolo 22 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dagli intervenuti a maggioranza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario, anche non socio, per la redazione dei verbali oppure il Notaio nei casi modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 23 - In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tutti i voti dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti un terzo dei soci e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno un terzo dei voti dei soci.

Articolo 24 - Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario e dovranno essere tutte raccolte nell'apposito libro da conservare agli atti della società.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 25 - Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previste dal Codice Civile.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 26 - La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri eletti anche fra non soci dall'assemblea.

Nel caso in cui l'Amministrazione della società sia affidata a non soci, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci **cooperatori**.

L'organo a cui è attribuita l'amministrazione dura in carica per il tempo stabilito al tempo della nomina.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

All'Organo Amministrativo compete, ove stabilito dall'assemblea dei soci, un compenso annuale ed il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.

Articolo 27 - I Consiglieri di Amministrazione eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

In caso di urgenza, la convocazione avviene almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 28 - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono

fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore ed i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 29 - All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, entro i limiti della delega, all'eventuale Amministratore delegato spetta la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, e in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio o dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce può nominare procuratori e mandatarî delegandoli per il compimento dei singoli atti o categorie di atti, stabilendone i poteri di rappresentanza.

TITOLO VIII

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Articolo 30 - Il controllo contabile è affidato ad un organo di controllo nominato quando diventi obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 c.c. ed è composto dal numero minimo di membri previsto dalle leggi vigenti, eletti, anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio e stabilirà il loro eventuale compenso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra i soggetti abilitati secondo la normativa vigente.

All'organo di controllo sono demandati tutti i doveri e i compiti stabiliti dalla legge.

Articolo 30 bis - In alternativa all'organo di controllo, (salvo che nei casi di nomina obbligatoria dello stesso ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.), il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, anche non socio.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei direttori e del comitato esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Articolo 32 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea in prima ed in seconda convocazione, delibererà, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tutti i voti dei soci, la nomina di uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 33 - Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali

sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, salvo quanto previsto dall'art. 2519.

F.to: Loredana **Gualniera**

F.to: Sottile Eva

F.to: Trovato Fabio

F.to: dottor Nunzio Arrigo Notaio

Registrato a Messina il 30 ottobre 2015 al n. 6707.

Imposta di bollo assolta PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL Decreto 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

E' Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo. Si rilasciata ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 del D. **Lgs.** 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.